



A chiarimento della norma dello Statuto degli studenti e delle studentesse del nostro Istituto (I 2-06), del Patto educativo di corresponsabilità (I 2-25), della direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, si ribadisce quanto segue:

Si fa divieto di utilizzo del cellulare di altro dispositivo elettronico durante tutte le ore di lezione.

Per “ore di lezione” si intende il periodo compreso tra l’orario di inizio e l’orario di fine delle lezioni, incluso il tempo dell’intervallo, dei cambi di lezione, della mensa, del dopo mensa e di qualsiasi attività si svolga all’interno dell’Istituto in orario scolastico. Nel caso l’alunno fosse in possesso del cellulare o di altro dispositivo elettronico durante l’orario suddetto questo va riposto spento e non utilizzato o manipolato in alcun modo, nemmeno da spento. In caso sia opportuno, per motivi didattici o per altra necessità, l’utilizzo di un dispositivo elettronico, questo sarà ammesso solo su esplicita autorizzazione da parte del docente.

Le sanzioni stabilite in caso di non osservanza delle suddette norme sono descritte ai punti 3.2 e 3.5 dell’ Articolo 4 dello Statuto degli Studenti* e prevedono sempre la requisizione temporanea del materiale non autorizzato (cellulare, smartphone, lettore MP3, gioco elettronico, macchina fotografica o altro dispositivo elettronico).

In caso di requisizione, il Docente che confisca il cellulare o il dispositivo elettronico compila il modulo **Ma66Re-Ma66Ri Requisizione e riconsegna cellulare o dispositivo elettronico** nella prima parte all’alunno da recapitare ai genitori.

Il genitore potrà quindi ritirare il dispositivo requisito in Segreteria, in via Fossano 34, negli orari di ufficio, firmando la seconda parte del modulo al momento del ritiro.

Eventuali altre sanzioni graduate previste dal medesimo articolo dello Statuto partono dall’AMMONIMENTO del Dirigente Scolastico, conservato agli atti riservati della scuola e consegnato in copia ai genitori, fino alla SOSPENSIONE DA TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE oltre i 15 giorni.

Le sanzioni più gravi sono previste nel caso di utilizzo di questi strumenti per scopi che comportano la violazione della privacy (ad esempio fotografare o riprendere senza autorizzazione durante l’orario di lezione, comunicare e diffondere immagini o informazioni con varie modalità, anche informatiche, senza l’autorizzazione dei soggetti interessati)

Le sanzioni non potranno influire sulla valutazione degli apprendimenti, **ma contribuiranno a determinare il voto di comportamento** che concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, **se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione (Legge 169/09 e D.P.R. 122/2009)**

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria in applicazione dell’art 361 c.p..

A questo proposito si ricorda che in base alla legislazione vigente sulla privacy, i soggetti che si ritenessero violati possono querelare il presunto colpevole di tali violazioni; in questo caso sono previste sanzioni sia amministrative, sia penali.

Il Dirigente Scolastico.

